

COMUNITA' MONTANA SALTO - CICOLANO ZONA VII

Fiumata di Petrella Salto

Provincia di Rieti

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI "FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE –

N° 23

DEL 06/11/2014

L'anno DUEMILAQUATTORDICI addì SEI del mese di NOVEMBRE alle ore 18.01 e seg.ti, in Fiumata di Petrella Salto e nella consueta sala delle adunanze, convocata nelle forme consuete, il CONSIGLIO della Comunità Montana si è ivi riunito.

				Fatto l'appello nominale risultano	
				PRESENTE	ASSENTE
1	MICALONI	Gaetano	Presidente	X	<input type="checkbox"/>
2	BONVENTRE	Salvatore		X	<input type="checkbox"/>
3	BUZZI	Pierluigi		<input type="checkbox"/>	X
4	CALISSE	Mariano		<input type="checkbox"/>	X
5	DE NICOLA	Angelo		<input type="checkbox"/>	X
6	FORNARA	Andrea		X	<input type="checkbox"/>
7	FORNARI	Felice		<input type="checkbox"/>	X
8	GATTI	Domenico		<input type="checkbox"/>	X
9	GATTI	Gianfranco		<input type="checkbox"/>	X
10	GIULI	Luigi		<input type="checkbox"/>	X
11	LATTANZI	Filippo		X	<input type="checkbox"/>
12	MAGLIONI	Gabriele		X	<input type="checkbox"/>
13	MARI	Marcello		<input type="checkbox"/>	X
14	POZONE	Manolo		<input type="checkbox"/>	X
15	ROSSI	Sabatino		X	<input type="checkbox"/>
16	SEVERI	Monica		<input type="checkbox"/>	X
17	STAZI	Aldo		<input type="checkbox"/>	X
18	TANCREDI	Francesco		X	<input type="checkbox"/>
19	VALENTE	Paolo		X	<input type="checkbox"/>
20	VESPA	Enzo		X	<input type="checkbox"/>
21	VULPIANI	Giuseppe		<input type="checkbox"/>	X

Assiste all'adunanza il Segretario, **D.ssa Silvia RIDOLFI**.

Il **PRESIDENTE Gaetano Micaloni** visto che il numero degli intervenuti non è legale in 1° convocazione rinvia il consiglio in 2° convocazione alle ore 18.01, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI
"FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE" –**

IL PRESIDENTE GAETANO MICALONI relaziona la proposta rimandando alle considerazioni ampiamente espresse e dibattute dal consiglio nel precedente punto all'odg e riportate nel verbale allegato alla deliberazione n° 21/2014

Pertanto, dopo breve discussione, pone ai voti la proposta:
CON VOTAZIONE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

VOTANTI: 9

ASTENUTI: //

CONTRARI: //

pertanto il consiglio

DELIBERA

1. Di approvare l'allegata proposta ad oggetto: **APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA FUNZIONE DI "FUNZIONE DI POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE –**
2. Con separata votazione, si pone a votazione l'immediata esecutività:

VOTANTI: 9

CON VOTAZIONE FAVOREVOLE ALL'UNANIMITA'

ASTENUTI: //

CONTRARI: //

Proposta di deliberazione del Consiglio Comunitario

Oggetto: Approvazione schema di convenzione per la gestione in forma associata della funzione fondamentale comunale "Polizia municipale e polizia amministrativa locale", tra i comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Concerviano, Varco Sabino, Marcatelli e la Comunità Montana Salto Cicolano.

Premesso che

- Le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 della L.122/20120, come modificato e integrato dall'art. 16 della L. n. 148/2011, e dall'art. 19 del D.L. 95 del 6.7.2012, convertito con modificazioni dalla L.7.08.2012, n. 135, prevede che i comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, esercitino le seguenti funzioni fondamentali in forma associata:
 - a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo;
 - b) organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale;
 - c) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - d) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale;
 - e) attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;
 - f) l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi;
 - g) progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
 - h) edilizia scolastica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici;
 - i) polizia municipale e polizia amministrativa locale;
- qualora l'esercizio delle suddette funzioni risulti legato alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, queste vanno esercitate in forma associata;
- Lo stesso articolo 19 individua le seguenti tre tipologie di forme associative:
 1. Unioni di Comuni ex art. 32 TUEL che ridisegna significativamente, introducendo l'Unione di Comuni montani, laddove l'unione sia costituita in prevalenza da comuni montani;
 2. Convenzione ex art. 30 TUEL;
 3. Unione "speciale", che diventa facoltativa, e non più obbligatoria, per i comuni fino a 1.000 abitanti – ex art.16 del DL 138/2011;

Le seguenti tre funzioni fondamentali sono gestite in forma associata tra i comuni che intendono sottoscrivere la convenzione di cui al presente atto, avendo sottoscritto specifiche convenzioni in data 14.02.2013:

- catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
- attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- l'art. 14, c.31-ter, lett.b) del D.L. 31.05.2010, n. 78, come modificato dall' art. 1, comma 530, L. 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'art. 23 del D.L. 90/2014, prevede che i comuni interessati debbano assicurare l'attuazione delle disposizioni entro il 30 settembre 2014 per ulteriori tre funzioni fondamentali ed entro il 1 gennaio 2015 per le restanti funzioni fondamentali, specificando che, in caso di decorso dei termini, il prefetto assegna agli enti inadempienti un termine perentorio entro il quale provvedere, oltre il quale trova applicazione l'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- in particolare, il suddetto art. 19 prevede che le convenzioni abbiano durata almeno triennale e alle medesime si applichi, in quanto compatibile, l'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 con soggezione alla scadenza alla verifica del raggiungimento di significativi livelli di efficacia ed efficienza nella gestione secondo modalità stabilite da un decreto ministeriale in fase di emanazione e con l'obbligatorietà della costituzione della Unione qualora non risulti superata positivamente la verifica.

Considerato che:

- L'ambito del territorio della Comunità Montana Salto Cicolano è considerato dai comuni che ne fanno parte, livello ottimale demografico/territoriale per la gestione di funzioni comunali, sia mediante la forma di gestione prevista dagli artt. 27 e 28 del TUEL, che definiscono natura, ruolo e funzioni delle Comunità Montane, tra cui l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite, sia, in caso di futura trasformazione delle Comunità Montane da parte della regione, mediante la forma delle Unioni di Comuni Montani di cui all'art. 32 del D.Lvo 267/2000;
- Le comunità montane sono riconosciute *ex lege* unioni sottoposte a regime giuridico speciale, con diretta applicazione delle norme sulle unioni che risultano complementari e non contrastanti con quelle specifiche dettate per le comunità montane;
- Attraverso la comunità montana i comuni hanno la possibilità di adottare scelte strategiche che, nell'ambito della propria autonomia, favoriscono attività collaborative e procedure semplificate, usufruendo direttamente di competenze, risorse umane e strutturali già presenti in comunità montana con l'unico vincolo di una loro implementazione proporzionale alle tipologie di servizi e funzioni comunali che si intendono associare;
- I Comuni aderenti convengono pertanto di stipulare apposita convenzione ai sensi dell'art.30 del D.Lvo n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma integrata la seguente funzione fondamentale, di cui all'art. 14 comma 27 lett. i) del D.L. n. 78 del 31.05.2010:

“Polizia municipale e polizia amministrativa locale”

Visto lo schema di Convenzione per la predetta gestione associata, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale.

Richiamata l'opportunità di riorganizzazione ordinamentale nel contesto di gestione coordinata, derivanti dalla piena applicazione del Codice dell'Amministrazione Digitale - CAD (decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e ss.mm.ii.) con riferimento alle gestioni informatizzate dei documenti, alle comunicazioni *on line* con gli utenti, alle integrazioni delle banche dati, all'apertura dei dati (open data);

Ritenuto di disciplinare, con specifici accordi attuativi, la puntuale regolamentazione dell'organizzazione della gestione in forma associata delle singole materie sottese all'atto convenzionale, delle ulteriori forme di consultazione tra gli enti nonché delle relative intese finanziarie secondo principi di leale collaborazione e responsabilità della spesa;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, e pertanto non necessita di parere di regolarità contabile, che verrà acquisito in sede di approvazione del Piano attuativo della convenzione;

Visto il parere di regolarità tecnica espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lvo n. 267/2000;

A VOTI unanimi e palesi

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa narrativa;
- 2) Di approvare lo schema di convenzione tra i comuni di Borgorose, Pescorocchiano, Fiamignano, Petrella Salto, Concerviano, Varco Sabino, Marcellino e la Comunità Montana Salto Cicolano, per la gestione associata della seguente funzione fondamentale così come individuata dall'art. 14, del D.L. n. 78/2010, comma 1 lett. a) punto i):
" Polizia municipale e polizia amministrativa locale";
- 3) Di incaricare il presidente della Comunità Montana Salto Cicolano della sottoscrizione della convenzione, il cui schema è allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.
- 4) Di conferire al presente atto, previa separata e unanime votazione, immediata eseguibilità ai sensi di legge.

CONVENZIONE

TRA I COMUNI DI BORGOROSE, PESCOROCCHIANO, PETRELLA SALTO, FIAMIGNANO, VARCO SABINO, CONCERVIANO, MARCETELLI E LA COMUNITA' MONTANA SALTO CICOLANO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI "POLIZIA MUNICIPALE E POLIZIA AMMINISTRATIVA LOCALE"

Il giorno _____, presso la Comunità Montana Salto Cicolano, tra

- Il Sindaco di Borgorose, Mariano Calisse
- Il Sindaco di Pescorocchiano, Sig. Mario Gregori
- Il Sindaco di Fiamignano, Dr. Filippo Lucentini
- Il Sindaco di Petrella Salto, Sig. Gaetano Micaloni
- Il Sindaco di Concerviano, Dr. Pierluigi Buzzi
- Il Sindaco di Varco Sabino, Maglioni Gabriele
- Il Sindaco di Marcetelli, Dr. Daniele Raimoindi
- Il Presidente della Comunità Montana Salto Cicolano, Gaetano Micaloni

Premesso che

- Le disposizioni di cui all'art. 14, commi da 25 a 31 della L.122/2012, come modificato e integrato dall'art. 16 della L. n. 148/2011, e dall'art. 19 del D.L. 95 del 6.7.2012, convertito con modificazioni dalla L.7.08.2012, n. 135, impone ai comuni aventi popolazione fino a 5.000 abitanti, ovvero fino a 3.000 abitanti se appartenenti o appartenuti a Comunità Montane, l'esercizio associato delle funzioni fondamentali;
- Lo stesso articolo 19 individua le seguenti tre tipologie di forme associative:
 1. Unioni di Comuni ex art. 32 TUEL che ridisegna significativamente, introducendo l'Unione di Comuni montani, laddove l'unione sia costituita in prevalenza da comuni montani;
 2. Convenzione ex art. 30 TUEL;
 3. Unione "speciale", che diventa facoltativa, e non più obbligatoria, per i comuni fino a 1.000 abitanti – ex art.16 del DL 138/2011;
- Le seguenti tre funzioni fondamentali sono gestite in forma associata tra i comuni sottoscrittori della presente convenzione:
 - catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente;
 - attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi;

- progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'art. 118, quarto comma, della Costituzione;
- le restanti funzioni fondamentali devono essere associate con decorrenza 30 settembre 2014, per le prime 3 e 31 dicembre 2014 le restanti 3;
- L'ambito del territorio della Comunità Montana Salto Cicolano è considerato dai comuni che ne fanno parte quale livello ottimale demografico/territoriale per la gestione di funzioni comunali, sia mediante la forma di gestione prevista dagli artt. 27 e 28 del TUEL, che definiscono natura, ruolo e funzioni delle Comunità Montane, tra cui l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite, sia, in caso di futura trasformazione delle Comunità Montane da parte della regione, mediante la forma delle Unioni di Comuni Montani di cui all'art. 32 del D.Lvo 267/2000;
- Le comunità sono riconosciute ex lege unioni sottoposte a regime giuridico speciale, con diretta applicazione delle norme sull'unione che risultano complementari e non contrastanti con quelle specifiche dettate per le comunità montane;
- L'adesione ad una comunità montana consente pertanto ai comuni di adottare scelte strategiche che, nell'ambito della propria autonomia, agli stessi è data la possibilità di attivare forme collaborative in via preferenziale e con una semplificazione delle procedure direttamente nella struttura della comunità, usufruendo di competenze, risorse umane e strutturali già presenti in comunità montana con l'unico vincolo di una loro implementazione direttamente proporzionale alle tipologie di servizi e funzioni comunali che si intendono associare;

Si conviene e si stipula quanto segue

**Art. 1
Oggetto e finalità**

Gli enti aderenti e comparenti a mezzo del legale rappresentante, convengono di stipulare la presente convenzione, ai sensi dell'art.30 del D.Lvo n. 267/2000, allo scopo di gestire in modo coordinato ed in forma integrata la seguente funzione fondamentale, come individuata dalla L.n. 42/2009: "Polizia municipale e polizia amministrativa locale";

Art. 2 – Finalità

Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera coordinata i servizi di Polizia Locale e le politiche per la sicurezza dei cittadini garantendo il presidio del territorio ed una presenza più coordinata per la prevenzione ed il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela del consumatore e per i bisogni emergenti.

A tali fini, il Servizio provvede ad assicurare, sul territorio dei Comuni convenzionati, l'assolvimento dei compiti demandati ai comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, e le funzioni di cui all'art. 3 L.R. 13/01/2005 n.1 e L. 65/86;

I Comuni perseguono inoltre l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative ed informatiche e comportamentali e della modulistica in uso nelle materie di competenza della funzione di polizia locale

Obiettivo della funzione associata sarà anche assicurare servizi di vigilanza e controllo del territorio nei comuni privi di servizio.

Art. 3 – Ambito territoriale ed attività.

L'ambito territoriale per la gestione coordinata e associata dei servizi è individuato nel territorio della Comunità Montana Salto Cicolano ed in particolare nei Comuni sottoscriventi la presente convenzione.

Gli addetti alla funzione di Polizia Locale Associata, ai quali è stata conferita dal Prefetto la qualità di agente di Pubblica Sicurezza ai sensi dell'art. 5 della L.65/1986, sono autorizzati al portare senza licenza le armi in dotazione, purchè nell'ambito territoriale di cui al precedente comma 1.

Art. 4 – Sistema direzionale

Il sistema direzionale dell'attività di gestione è così articolato:

- **Il Sindaco** è autorità di Polizia Locale nel proprio Comune ai sensi dell'articolo 2 della Legge 65/1986 e della Legge Regionale n. 1/2005;
- **La Conferenza dei Sindaci**
 - Approva annualmente il Piano attuativo della presente convenzione che definisce quanto segue:
 - programmi, obiettivi, e priorità del servizio di Polizia Locale Intercomunale;
 - piano economico finanziario del servizio di Polizia Locale Intercomunale;
 - Criteri di nomina, ruolo e funzioni del coordinatore del servizio;
 - fasi attuative della gestione associata;
 - Verifica periodicamente l'andamento del servizio associato.

Art.5 - Ruolo della Comunità Montana

Alla Comunità Montana Salto Cicolano viene attribuito il ruolo di capofila della gestione associata di cui alla presente convenzione.

La Comunità Montana si avvarrà della propria struttura operativa, a supporto della conferenza dei Sindaci e dell'Ufficio di Coordinamento, e adotta gli atti di competenza del servizio che non siano di competenza dell'autorità di Polizia Locale.

Art. 6 – L'Ufficio Associato

L'Ufficio di Coordinamento per il servizio Intercomunale di Polizia Locale è costituita dalla dotazione organica prevista per gli addetti al servizio di polizia locale dei Comuni associati. Compatibilmente con la dotazione organica del personale, attraverso i successivi atti di indirizzo che saranno contenuti nei piani attuativi della presente convenzione, potrà essere costituito il Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

Art. 7 – Regolamento

I Comuni aderenti si impegnano ad adeguare, ove necessario, i propri regolamenti di organizzazione, al fine di armonizzarli alla gestione associata e ad adottare il Regolamento per il funzionamento del servizio.

Art. 8 – Dotazione organica

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere posti in essere nei confronti del personale costituente l'Ufficio, è disciplinato distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti dei Comuni associati.

Oltre al personale specificamente inquadrato nella categoria Polizia Locale, potrà essere assegnato all'Ufficio altro personale appartenente all'organico dei comuni associati per compiti di carattere amministrativo o di supporto.

Il rapporto organico degli addetti al Servizio è posto in essere con il Comune di rispettiva appartenenza.

Il rapporto funzionale dei dipendenti assegnati ai rispettivi Servizi di Polizia Locale sarà instaurato con l'Ente nei limiti di quanto di competenza, ma il rapporto operativo degli addetti è subordinato alle direttive del Responsabile del Servizio e verrà sviluppato secondo quanto previsto dal presente atto, previa adozione del Piano attuativo di cui all'art. 4

Per l'operatività dei suddetti provvedimenti saranno attivate le necessarie comunicazioni alle organizzazioni Sindacali Territoriali di categoria, ai sensi del vigente C.C.N.L. per i lavoratori degli enti locali.

Art.9 - Mezzi operativi

I comuni convenzionati mettono a disposizione i mezzi tecnici, i mezzi strumentali, telematici, informatici e gli autoveicoli che restano comunque di proprietà dei singoli comuni, per lo svolgimento dell'attività associata.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Responsabile del Servizio propone il fabbisogno di mezzi tecnici, strumentali, informatici e di autoveicoli, il cui acquisto può essere demandato alla Comunità Montana.

Art. 10 – Sede istituzionale e sedi operative

La sede del servizio di polizia locale sarà individuata dalla Conferenza dei Sindaci.

Fino alla individuazione di tale sede, il servizio sarà operativo presso le sedi operative dei singoli comuni, dove restano in vigore le modalità di funzionamento valide su tutti i turni in cui sono attivati i servizi esterni, una rete unificata di telefonia mobile che garantisce il contatto continuo con gli operatori dei servizi esterni per le emergenze, direttive, interrogazioni e comunicazioni.

Art. 11 – Contrassegno e divise del Servizio di Polizia Locale Associato

Il Piano attuativo della presente convenzione definirà tempi e modi per l'unificazione dei contrassegni e delle divise del Servizio Associato.

Art. 12 - Proventi da sanzioni

I proventi derivanti dalle sanzioni e da atti di accertamento saranno introitati dall'Amministrazione Comunale nel cui territorio sono stati applicati.

Art. 13 – Rapporti finanziari

Tutti i costi connessi alla gestione della funzione associata, ivi compresi le spese correnti e le spese per investimenti, sono sostenuti dai Comuni convenzionati e ripartiti tra gli stessi, con i criteri che saranno definiti dalla Conferenza dei Sindaci nell'ambito del Piano Attuativo.

Sulla base delle relazioni e delle attività di cui al punto precedente, l'Ufficio di Coordinamento elabora, d'intesa con i comuni, un riepilogo degli interventi effettuati per la corresponsione delle quote di rimborso a carico ed a favore di ogni Ente, legate ai costi del personale sostenuti ed ai servizi richiesti e realmente effettuati dal personale di altri Enti, ai quali dovranno essere garantiti rimborsi, missioni e quant'altro previsto dalle norme contrattuali.

Fino alla elaborazione dei sopracitati criteri, nonché fino all'adozione del Piano attuativo della presente convenzione, ogni comune continua a sostenere le spese per le risorse umane e strumentali in base alle proprie previsioni di bilancio, e alla propria organizzazione.

La quota di spesa a carico dei comuni privi del servizio sarà determinata, fino al 31.12.2014, in base ad un piano provvisorio di spesa da definire da parte della conferenza dei sindaci.

Art. 14– Durata della convenzione

La presente convenzione ha durata almeno triennale.

Della stipula della presente convenzione sarà informato il Prefetto di Rieti.

La Convenzione potrà essere prorogata o modificata per mutuo consenso dei Comuni aderenti o su richiesta di uno di essi, previa adozione di apposita deliberazione del Consiglio Comunale.

Art. 15 – Recesso

Ogni Comune può recedere dagli impegni assunti con la presente convenzione previa deliberazione consiliare.

La comunicazione di recesso deve essere presentata in forma scritta e gli effetti della stessa si produrranno, tranne nei casi di mutuo consenso, decorsi tre mesi dalla sua presentazione.

L'ente associato, nel periodo sopra citato rimane obbligato per gli impegni precedentemente assunti, sino alla conclusione della durata della convenzione.

Art. 16 – Norme di rinvio

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si applicheranno le disposizioni generali, previste dalla legge, dai regolamenti in vigore e dagli statuti degli Enti convenzionati. Eventuali disposizioni operative non previste nella presente convenzione potranno essere adottate, sentito il parere dei comandanti interessati.

Art. 17 - Prima applicazione

La presente convenzione diverrà operativa solo dopo l'adozione, da parte della Conferenza dei Sindaci del Piano attuativo di cui all'art. 4, che, per il primo anno, si avvale della consulenza di un ufficio di coordinamento composto dagli addetti ai servizi di Polizia Locale dei singoli comuni, con l'obiettivo di collaborare con la Conferenza dei Sindaci per l'elaborazione di una proposta operativa per l'attuazione della funzione associata.

In particolare l'ufficio di coordinamento provvede:


- a. allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive

- amministrazioni;
- b. alla adozione di procedure uniformi, anche mediante l'utilizzazione di un unico programma per la gestione del codice della strada;
 - c. allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
 - d. allo scambio di informazioni ed esperienze tecnico/professionali;
 - e. alla predisposizione di un piano per il fabbisogno di aggiornamento professionale del personale adibito al servizio.


In fase di prima attuazione ogni comune continua a sostenere le spese per le risorse umane e strumentali in base alle proprie previsioni di bilancio, e alla propria organizzazione.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO
D.ssa Silvia RIDOLFI



IL PRESIDENTE
Gaetano, Micaloni



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.

il Responsabile del procedimento

Il Resp. del Settore Amm.vo
D.ssa Silvia Ridolfi



Visto: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.L.vo 18 agosto 2000 n° 267.


Il Responsabile del Servizio
Rag. Mirella DE ANGELIS

PUBBLICAZIONE E SPEDIZIONE DELL'ATTO

Si attesta che la presente deliberazione è affissa all'albo pretorio della Comunità Montana dal 18 NOV. 2014 al 02 DIC. 2014 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO

D.ssa Silvia RIDOLFI



Li 18 NOV. 2014

COPIA CONFORME

è copia conforme all'originale, si rilascia per uso d'ufficio

Li _____

IL SEGRETARIO

D.ssa Silvia RIDOLFI

La stessa è divenuta esecutiva ai sensi del D.L.vo 267/2000 il 06.11.2014.

poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.L.vo 267/2000)

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.L.vo 267/2000)

LI, 18 NOV. 2014

IL SEGRETARIO



